Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 180 DEL 2 LUGLIO 1983:

Ministero del tesoro: Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 1982.

(3969)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1983.

Adeguamento della convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1974, registro n. 54 Finanze, foglio n. 154, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, con il quale la suindicata convenzione e stata prorogata fino al 31 dicembre 1983;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguare la suddetta convenzione in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 198/1983;

Ritenuta altresì la necessità di dettare norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Decreta:

Art. 1.

La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, e adeguata secondo le clausole dell'atto aggiuntivo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, è incaricato di avanzare proposte al Ministro delle finanze per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, sia per i prodotti nazionali che per i prodotti importati dagli Stati della Comunità economica europea.

Per i prodotti nazionali tale comitato si avvale degli elementi tecnico-economici forniti dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, mentre per i prodotti importati tali elementi sono forniti dagli importatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

ATTO AGGIUNTIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE ANNESSA AL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 560, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, STIPULATA TRA LO STATO ED IL CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI PER IL SERVIZIO DEI FIAMMIFERI.

Il sottoscritto dott. ing. Cesare Bianconi, nato a Roma il 28 settembre 1928, nella qualità di presidente del Consorzio industrie fiammiferi, giusta i poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio in data 15 aprile 1983.

Premesso che la legge 13 maggio 1983, n. 198, ha disposto l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi e che, in particolare, l'art. 7 prescrive l'adeguamento della convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della stessa legge.

Con il presente atto accetta che la convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, venga adeguata come segue:

Art. 1.

Le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa prevista all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, per quanto attiene alle proposte per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione, sono devolute al comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198.

Art. 2.

La commissione tecnico-amministrativa prevista all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, fornisce al comitato di cui al precedente articolo gli elementi tecnico-economici utili alla determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi di produzione nazionale.

Art. 3.

Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui all'art. 1, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione, nonché la tariffa di vendita al pubblico.

La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore al venticinque per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

Art. 4.

Restano in vigore tutte le norme della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, in quanto non incompatibili con le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

Il presente atto, redatto in duplice originale e da registrare solo in caso d'uso, mentre vincola il Consorzio industrie fiammiferi fin dalla data della sua sottoscrizione, non produrrà i suoi effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria fino a quando non sia disposto, con decreto del Ministro delle finanze, l'adeguamento della convenzione in vigore.

Le spese di bollo e di diritti di scritturazione e quelle dell'eventuale registrazione del presente atto sono ad esclusivo carico del Consorzio.

Roma, addì 1° giugno 1983

Consorzio industrie fiammiferi
Il presidente: BIANCONI

Amministrazione dei monopoli di Stato
Direzione generale

Visto, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 1° giugno 1983

Il direttore generale: SAPIENZA

(3892)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Tempio Pausania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 28 maggio 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale addetto all'ufficio del registro di Tempio Pausania;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato, per il giorno 28 maggio 1982 il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Tempio Pausania.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3914)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Pescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 19 maggio 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dell'ufficio del registro di Pescia;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato, per il giorno 19 maggio 1982 l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pescia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3912)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 22 maggio 1982 l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Calabria è rimasto chiuso per l'intera giornata, a causa dei lavori di disinfestazione dei locali di detto ufficio;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato il mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato per il giorno 22 maggio 1982 il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3913)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro di Como.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 19 maggio 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali di parte del personale addetto all'ufficio del registro di Como;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato, per il giorno 19 maggio 1982 l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3911)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ravenna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 14 maggio 1982, 19 maggio e 25 giugno 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali di parte del personale addetto all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ravenna;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato, per i giorni 14 maggio 1982, 19 maggio 1982 e 25 giugno 1982 l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ravenna.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3910)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 2 aprile, 14 e 19 maggio, 7 e 25 giugno 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498 e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 2 *aprile* 1982:

regione Emilia-Romagna: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bologna.

In data 14 *maggio* 1982:

regione Emilia-Romagna: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bologna.

In data 19 *maggio* 1982:

a) regione Piemonte: uffici registro di Ciriè, Courgnè, Moncalieri, Rivarolo, Susa, Torino « atti privati », Torino « atti pubblici », Torino « bollo e demanio », Torino « successioni »;

b) regione Veneto: ufficio registro di Belluno;

c) regione Emilia-Romagna: ufficio registro atti pubblici di Bologna.

In data 7 *giugno* 1982:

regione Lazio: uffici registro di Latina e Formia.

In data 25 *giugno* 1982:

a) regione Piemonte: conservatoria dei registri immobiliari di Ivrea;

b) regione Emilia-Romagna:

ufficio registro atti pubblici di Bologna;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bologna;

c) regione Lazio:

uffici del registro di Rieti, Civitavecchia, Roma « 1° atti pubblici », Roma « 2° atti pubblici », Roma « successioni », Roma « atti privati », Roma « affitti e tasse sulle concessioni governative » e Roma « atti giudiziari »;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Rieti e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1983.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonché l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1982 che ha provveduto ad accertare gli elementi che determinano la perequazione automatica delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1983;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, la perequazione derivante dal decreto anzidetto si applica anche alle pensioni del Fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione di cui al predetto decreto ministeriale 28 dicembre 1982, il cui valore capitale è stato valutato in circa 9,6 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, tenuto conto che anche nell'esercizio 1982 permane la situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,83 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,83 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 16/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del 20 maggio 1983 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1288/83 del 26 maggio 1983 e n. 1585/83 e n. 1586/83 del 14 giugno 1983 concernenti, tra l'altro, i prezzi di intervento dello zucchero bianco per la campagna 1983-84 ed il contributo delle spese di magazzinaggio;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981 e numeri 25/82 e 55/82 del 6 luglio e 15 dicembre 1982 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari;

Ritenuto necessario inoltre adeguare alla dinamica dei costi le incidenze industriali e commerciali del prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 28 giugno 1983;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi dello zucchero, comprensivi delle imposte, del sovrapprezzo, della quota di trasporto, nonché del margine di commercializzazione, sono modificati come segue:

1. *Per le vendite dal dettagliante*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L. 1.175 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.175 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

b) zucchero semolato in astucci da ½, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . L. 1.240 il kg

c) zucchero semolato in pacchi da ½, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . » 1.230 »

2. *Per le vendite dal grossista e/o importatore*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

confezioni tara merce . . . . . L. 1.143,07 il kg

confezioni a peso netto . . . . » 1.149,19 »

b) zucchero semolato in astucci da ½, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . » 1.209,94 »

c) zucchero semolato in pacchi da ½, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . » 1.199,31 »

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi di grossisti; per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il kg.

3. *Per le vendite dal produttore*:

a) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

tara merce	L. 1.104,23	il kg
peso netto	» 1.112,16	»

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . » 1.170,79 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . » 1.159,32 »

4. Per le varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 a peso netto, sono così fissati:

L. 9,72 al kg *in meno* per lo zucchero ex-cristallino;

L. 25 al kg *in più* per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004 % da accertarsi in via conduttometrica (extrafino).

Per lo zucchero allo stato sfuso:

L. 13,72 al kg *in meno* rispetto al prezzo del prodotto in sacchi carta a peso netto.

Le disposizioni relative alle altre varietà e confezioni speciali di cui ai punti 3) dei provvedimenti C.I.P. n. 9/74 del 20 febbraio 1974 e n. 55/79 del 21 novembre 1979, sono abrogate.

5. Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi juta o cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg 10 e da kg 20, nonchè in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979.

E' variata, invece, la riduzione dell'abbuono trasporto da L. 264 a L. 312 il quintale per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/81 del 22 dicembre 1981, il sovrapprezzo è fissato nella misura di L. 45 per kg netto di zucchero, ivi compreso lo zucchero proveniente dall'estero contenuto in prodotti trasformati o con zucchero aggiunto.

Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero contestualmente secondo le modalità stabilite per il versamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine dello zucchero.

7. Con successivo provvedimento, da adottare sulla base delle direttive del C.I.P.E. ai sensi del decreto-legge n. 694 del 26 novembre 1981, saranno emanate disposizioni in ordine agli interventi di competenza della Cassa conguaglio zucchero per l'esercizio 1983-84, previsti al punto 3) del provvedimento C.I.P. numero 48/81 del 22 dicembre 1981.

Fino all'emanazione di tali direttive la quota di sovrapprezzo da rimborsare viene proporzionalmente ridotta in relazione alla nuova entità del sovrapprezzo come sopra fissata.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(4013)

Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 17/1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 20 settembre 1974 che tra l'altro prevede che i prezzi del metano assicurino, per gli usi civili, la salvaguardia del potere di acquisto dei ceti meno abbienti;

Vista la delibera C.I.P.E. del 4 dicembre 1981 che nell'approvare gli indirizzi in materia di politica dei prezzi contenuti nel piano energetico nazionale prevede una revisione dei prezzi dei combustibili, in particolare del prezzo relativo del metano e del gasolio sostituibili;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto l'accordo stipulato il 20 aprile 1983 tra la SNAM e le associazioni delle aziende distributrici (ANCI, FNAMGAV e ANIG) che prevede tra l'altro l'aumento medio del prezzo del metano nella misura di 13,20 lire/mc;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 17 del 30 aprile 1980, n. 41 del 6 ottobre 1982 e n. 12 del 27 aprile 1983 in materia di tariffe del gas;

Considerata l'opportunità di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Ritenuto che per favorire lo sviluppo e la trasformazione delle reti a basso consumo occorre pervenire ad una sempre più accentuata modulazione del prezzo del metano che determini un processo di perequazione delle tariffe e che peraltro in questa prima fase di avviamento di tale processo può essere accolta la proposta formulata al riguardo dalla FNAMGAV e dall'ANCI;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera

i criteri che devono essere eseguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas.

1. DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst).

Ad ogni esercizio gas in funzione del numero degli utenti (N) e del grado di sviluppo raggiunto (K) (consumo specifico in Mcal/ut/anno) compete un definito costo standard che rappresenta il costo medio di produzione e di distribuzione del gas. Il prezzo medio di ricavo, in L./Mcal e conseguentemente in L./mc, deve essere correlato al costo standard.

Il costo standard viene calcolato sommando le seguenti componenti:

materie prime (q_m), personale (q_p), oneri patrimoniali (q_o), spese d'esercizio (q_e), spese generali (q_g).

Il grado di sviluppo (K), raggiunto da ciascuna azienda, si ottiene dividendo il totale delle calorie vendute nell'anno solare precedente (escluse le grosse forniture industriali e per grandi complessi ospedalieri effettuate in deroga al contratto SNAM) per il numero degli utenti al 31 dicembre dello stesso anno.

Per le utenze che distribuiscono metano tal quale le calorie vendute si ottengono moltiplicando i metri cubi venduti per il valore di riferimento di 9,1 Mcal/mc standard.

Al denominatore delle diverse espressioni di cui ai titoli che seguono si utilizza il valore di K come sopra calcolato.

Il limite minimo non potrà essere inferiore a 1.440 Mcal/ut/anno.

Le forniture effettuate in deroga al contratto SNAM (forniture superiori a 500.000 mc/anno) devono essere documentate con l'indicazione di:

nome ed indirizzo dell'utente;
quantitativo di gas fornito nell'ultimo anno.

Le predette componenti del costo standard si calcolano come nei paragrafi che seguono.

a) *Materie prime.*

La componente di costo « materie prime » (q_m) si calcola utilizzando le formule previste dal provvedimento C.I.P. n. 17/1980.

b) *Personale.*

La componente del costo « personale » (q_p) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n. 17/1980.

In particolare si evidenzia:

D = numero dei dipendenti dell'esercizio in esame (media del trimestre gennaio-febbraio-marzo dell'anno).

Nel caso di gruppi che gestiscono più esercizi separati, il valore D comprende i dipendenti effettivamente addetti all'esercizio più la quota parte dei dipendenti della direzione di gruppo o consorzio (media del trimestre) assegnati all'esercizio in relazione al rapporto tra i volumi venduti dal singolo esercizio ed i volumi totali venduti dal gruppo o consorzio.

In ogni caso il valore D non deve essere superiore al valore limite standard di dipendenti (D_s).

Il coefficiente D assume un valore non inferiore a 1 nel caso di distribuzioni autonome;

C' = coefficiente di riduzione che si calcola in funzione dell'investimento specifico, come definito al punto *c*), e si desume dalla tabella 1.

Costo base: rappresenta il costo medio base del personale (al gennaio 1983) con composizione standard operai-impiegati e anzianità minima di contratto.

Tale valore è riportato al punto 4.1.3. per i principali contratti nazionali: ANIG, aziende municipalizzate, Conpigas, metanieri privati ed energia delle aziende a partecipazione statale.

I coefficienti A_1, A_2 e A_3 si rilevano dalla tabella 2.

Gli elementi per la determinazione dei coefficienti A_1, A_2 e A_3 sono desunti dalla situazione al 1° gennaio dell'anno.

Le società o gruppi o consorzi che hanno più esercizi sparsi sul territorio nazionale applicano ad ogni esercizio i valori medi propri della società o gruppo o consorzio, sia per i coefficienti che per il costo base di riferimento.

Per le società o enti (comuni, ecc.) con contratti diversi o meno onerosi di quelli sopra indicati, i comitati provinciali prezzi competenti individueranno l'effettivo costo del lavoro al gennaio 1983 senza applicare i coefficienti correttivi.

Per le società o enti (comuni, ecc.) con contratti diversi e più onerosi di quelli del settore, i comitati provinciali prezzi competenti applicheranno il valore massimo risultante dai contratti di settore.

Il coefficiente di rivalutazione rappresenta l'incremento del costo del lavoro nell'anno; per la prima applicazione (1983) vale il coefficiente 1,13.

Detto coefficiente si applica a tutti i contratti.

c) *Oneri patrimoniali.*

La componente di costo degli oneri patrimoniali si calcola applicando ai valori dell'investimento standard sotto riportati l'aliquota finanziaria indicata.

Ai valori così determinati si applica una modulazione che tiene conto degli investimenti effettivamente realizzati nell'ultimo biennio.

Il valore della componente di costo degli oneri patrimoniali q_o risulta dalla seguente formula:

$$q_o \text{ (L./Mcal)} = \frac{i \times I_s \times A}{K}$$

Dove:

i = coefficiente che tiene conto dell'onere per i deperimenti ed i rinnovi e per il costo del denaro proprio e di terzi, investito negli impianti, che assume il valore di 0,095.

I_s = investimento standard quale espresso in tabella che assume valori unici per fasce di utenza e grado di sviluppo K.

I_s in L./utente

K/N	Sino a 9000 utenti	Compreso tra 9000 e 180000 utenti	Oltre 180000 utenti
Minore e uguale a 9000 Mcal/ut/anno	620.000	580.000	525.000
Maggiore di 9000 Mcal/ut/anno	675.000	635.000	620.000

A = valore che modula la quota per oneri patrimoniali in funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo biennio e che assume i seguenti valori:

A = 0,6 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

I_p = 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% e magg. e inf. (per valori intermedi si procederà ad interpolazione)

Dove:

I_p = è il rapporto tra l'investimento annuo medio specifico dell'ultimo biennio (= media annuale degli investimenti dell'ultimo biennio a valore storico diviso il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente) e l'investimento standard I_s.

I valori degli investimenti da utilizzare sono quelli attinenti all'attività di sviluppo e potenziamento del servizio, all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas, al risparmio energetico, agli investimenti relativi alla trasformazione a gas naturale degli impianti.

Gli investimenti da utilizzare nei conteggi devono essere assunti al netto di ogni contributo incassato dalle aziende da parte di utenti, enti locali, enti nazionali o comunitari, ed al netto degli investimenti afferenti eventuali forniture in deroga.

d) *Spese di esercizio.*

La componente di costo delle spese di esercizio si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. numero 17/1980.

e) *Spese generali.*

La componente di costo delle spese generali si calcola con la seguente formula:

$$q_g \text{ (L./Mcal)} = \frac{G}{K}$$

dove G assume i seguenti valori, in L./utente/anno, in funzione del grado di sviluppo dell'esercizio:

K	G
fino a 9.000	7.900
tra 9.001 e 15.000	11.300
tra 15.001 e 20.000	14.700
superiore a 20.000	18.000

2. Determinazione delle tariffe.

Tutte le aziende distributrici trasmetteranno entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle disposizioni emanate dal C.I.P., i valori numerici per il calcolo del costo standard nonché le proposte della struttura tariffaria e dei relativi valori al comitato provinciale prezzi competente.

Sulla base di queste indicazioni e delle quantità vendute (Mcal o mc) per i diversi usi nell'anno precedente, il comitato provinciale prezzi verifica il calcolo del costo standard avvalendosi anche della documentazione presentata dall'azienda.

Il comitato provinciale prezzi, sentito il parere del competente ente locale in merito alla struttura tariffaria, parere da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, verifica che detta struttura non comporti un ricavo medio superiore al costo standard di competenza ed autorizza con propria delibera le conseguenti nuove tariffe.

Le tariffe speciali (ad es. riscaldamento) non possono in alcun caso essere inferiori al valore della componente materia prima.

3. Quota fissa.

Il costo standard, o prezzo medio di ricavo, come sopra calcolato, si ripartisce in una quota fissa e in una quota proporzionale al consumo.

La quota fissa relativa all'utenza domestica (contatori da 10 e 20 fiamme) assume il valore di L. 2.300 al mese per utente, con decorrenza dalla data di applicazione delle nuove tariffe.

Per tutte le altre utenze la quota fissa sarà calcolata sulla base di L. 170 al mese per fiamma del contatore.

L'ammontare dei ricavi connessi all'applicazione della quota fissa viene calcolato sulla base della consistenza del parco contatori al 31 dicembre dell'anno precedente.

Portando in detrazione dal costo standard l'ammontare dei ricavi connessi alla quota fissa si ottiene un prezzo medio residuo che verrà utilizzato per il calcolo dei diversi livelli tariffari sulla base della ripartizione percentuale per tariffe delle vendite consuntivate.

4. Disposizioni transitorie e finali.

4.1. I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard per la prima applicazione del presente provvedimento sono i seguenti:

4.1.1. Gas naturale da metanodotto.

Quota proporzionale:

E' differenziata in funzione del grado di sviluppo e vale:

per K inferiore o uguale a 5.500 Mcal/ut/a. nonché per i prelievi del carro bombolaio .	L./mc	213,225
per K compreso tra 5.501 + 6.000 Mcal/ut/a.	»	217,921
per K compreso tra 6.001 + 6.500 Mcal/ut/a.	»	222,617
per K compreso tra 6.501 + 7.000 Mcal/ut/a.	»	227,313
per K compreso tra 7.001 + 7.500 Mcal/ut/a.	»	232,009
per K compreso tra 7.501 + 8.000 Mcal/ut/a.	»	236,705
per K compreso tra 8.001 + 8.500 Mcal/ut/a.	»	241,401
per K compreso tra 8.501 + 9.000 Mcal/ut/a.	»	246,097
per K compreso tra 9.001 + 9.500 Mcal/ut/a.	»	250,793
per K superiore a 9.500 Mcal/ut/a.	»	255,489

Quota fissa L./mese per mc/h 3.838.

I valori del coefficiente h si desumono dalla tabella 1 del provvedimento C.I.P. n. 41/1982.

Il C.I.P. provvederà ad autorizzare gli adeguamenti tariffari conseguenti ad eventuali variazioni del prezzo del metano nel corso dell'anno.

4.1.2. Altre materie prime.

I comitati provinciali prezzi terranno conto dei costi franco officina gas delle altre materie prime utilizzate facendo riferimento ai prezzi ufficiali aggiornati, considerati gli oneri propri connessi alla resa a destinazione dei singoli prodotti.

Le variazioni nel corso dell'anno del prezzo del GPL, avranno la stessa decorrenza dei provvedimenti C.I.P. in materia e saranno deliberati dai C.P.P. competenti.

4.1.3. Costo base del personale al gennaio 1983 che assume i seguenti valori:

contratto aziende municipalizzate	L. 24.820.000
contratto ANIG	» 24.170.000
contratto CONPIGAS	» 23.950.000
contratto EN.PP.SS.	» 23.520.000
contratto metanieri privati	» 22.210.000

4.1.4. Per la prima applicazione del presente provvedimento la presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi deve avvenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai suddetti comitati in attuazione delle sopra citate disposizioni avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. Norme relative a situazioni particolari.

5.1. Trasformazioni di esercizi.

Restano confermate le disposizioni previste dal provvedimento n. 17/1980.

La quota di oneri di trasformazione prevista dal citato provvedimento è conglobata nella quota oneri patrimoniali. Per il calcolo degli oneri patrimoniali e in particolare degli investimenti si fa riferimento ai dati complessivi attinenti l'esercizio per ambedue le distribuzioni.

5.2. Nuovi esercizi.

Per i nuovi esercizi che hanno iniziato la distribuzione dal gennaio 1983 il costo standard viene determinato usando i seguenti valori:

K = 9900 per gli esercizi siti nel nord Italia;
K = 5400 per gli esercizi siti nel centro-sud Italia;
N = valore eguale al 70% dei nuclei familiari esistenti nel concentrico del comune da servire;
D = D_s;
I_s = 675.000;
A = proprio, in funzione dell'investimento specifico netto utilizzando il valore di N sopra indicato;
C' = 1.

Dal secondo anno il numero dei dipendenti D sarà quello effettivo come previsto per tutti gli altri casi.

Detta metodologia verrà seguita per i primi tre anni per gli esercizi del nord, e per i primi quattro anni per gli esercizi del centro-sud.

I valori come sopra indicati verranno anche applicati per il calcolo del costo standard degli esercizi con avviamento precedente al gennaio 1983 e posteriore al gennaio 1980, solo per il periodo residuo al completamento dell'avviamento.

5.3. Situazioni particolari.

Per le aziende che provvedono alla produzione e distribuzione di gas (gas manifatturato o metano da metanodotto) che nel quinquennio 1974-78, partendo da un K inferiore a 1800 Mcal/ut/anno, abbiano avuto un incremento del grado di sviluppo (K) mediamente inferiore a 200 Mcal/ut/anno, il costo standard risultante dalla metodologia sarà moltiplicato per il coefficiente 1,05, limitatamente al periodo di prima applicazione del presente provvedimento.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro - Presidente delegato
Pandolfi

Tabella 1

COEFFICIENTE C' DI RIDUZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE PER COSTI CAPITALIZZATI

I_n	C'
2% e inferiori	0,9412
3%	0,9331
4%	0,9251
6%	0,9170
8%	0,9090
10% e maggiori	0,9010

Tabella 2

VALORI DEI COEFFICIENTI A_1 A_2 A_3

A_1

% operai	A_1
superiore al 70%	1 —
tra il 65% e il 70%	1,01
tra il 60% e il 65%	1,02
tra il 55% e il 60%	1,03
tra il 50% e il 55%	1,04
inferiore al 50%	1,05

A_2

Anzianità media anni	A_2
inferiore a 6	1 —
tra 6 e 8	1,03
tra 8 e 10	1,06
tra 10 e 12	1,09
tra 12 e 14	1,12
tra 14 e 16	1,15
tra 16 e 18	1,18
superiore a 18	1,21

A_3

Contratto ANIG, aziende municipalizzate ed energia delle aziende a partecipazione statale

Numero totale dei dipendenti	Valore del coefficiente A_3
superiore a 1.000	1 —
compreso tra 500 e 1.000	0,99
compreso tra 100 e 500	0,98
compreso tra 50 e 100	1,02
compreso tra 20 e 50	1,05
inferiore a 20	1,07

Contratto metanieri privati Conpigas

Presenza dirigenti	Valore del coefficiente A_3
senza dirigenti	1 —
con dirigenti	1,05

(3996)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Curinga.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Curinga è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 157.085.716 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 167.909.060 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Mobilificio Casabella e per essa Mobilificio Casabella S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3851)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Filottrano.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Filottrano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 374.551.569 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 393.206.614 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Confezioni M.C.M.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3852)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Basilicata appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Con decreto 20 aprile 1983, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il trasferimento al comune di Matera dell'immobile appartenente alla soppressa cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia medesima nonché, mediante consegna dei relativi inventari dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà di tali enti allocati nel suddetto immobile ed in quelli assunti in locazione nella stessa regione, dalla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Potenza.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(37[illegible])

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Con decreto 20 aprile 1983, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stata disposta, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, degli immobili di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trieste e Udine nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili negli stessi allocati. Con la medesima procedura vengono trasferiti al comune di Gorizia ed all'ufficio liquidazioni i beni mobili e le attrezzature di proprietà delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trieste, Gorizia e Pordenone allocati in immobili assunti in locazione nella predetta regione dalle casse stesse.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(3779)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Sardegna appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti.

Con decreto 20 aprile 1983, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Sardegna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio degli immobili appartenenti alle soppresse casse mutue di malattia per i coltivatori diretti delle province di Cagliari, Oristano e Nuoro, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nei suddetti immobili. Con la medesima procedura vengono attribuiti, ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, i beni mobili e le attrezzature di proprietà di tali enti, allocati negli immobili assunti in locazione nella stessa regione dalle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, o, per esso, l'incaricato delle operazioni di trasferimento all'ufficio liquidazioni medesimo.

(3780)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241. — Data: 20 maggio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Tarroni Giovanni, nato a Faenza il 25 agosto 1928. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 50.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3639)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 29 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1515,050	1515,050	—	1515,050	1506,25	—	1514,950	1515,050	1515,050	1506,30
Marco germanico .	592,980	592,980	—	592,980	593,50	—	593,250	592,980	592,980	593,68
Franco francese	197,460	197,460	—	197,460	197,55	—	197,410	197,460	197,460	197,50
Fiorino olandese .	528,910	528,910	—	528,910	528,95	—	528,950	528,910	528,910	528,98
Franco belga .	29,672	29,672	—	29,672	29,66	—	29,664	29,672	29,672	29,62
Lira sterlina	2309,500	2309,500	—	2309,500	2306 —	—	2308,750	2309,500	2309,500	2303,50
Lira irlandese	1867,200	1867,200	—	1867,200	1869,50	—	1868 —	1867,200	1867,200	—
Corona danese	164,910	164,910	—	164,910	165,05	—	164,890	164,910	164,910	164,99
E.C.U. .	1345,480	1345,480	—	1345,480	1345,48	—	1345,480	1345,480	1345,480	1345,31
Dollaro canadese	1229,900	1229,900	—	1229,900	1225,60	—	1229,600	1229,900	1229,900	1225,20
Yen giapponese .	6,317	6,317	—	6,317	6,30	—	6,316	6,317	6,317	6,30
Franco svizzero .	718,730	718,730	—	718,730	718,20	—	717,900	718,730	718,730	716,75
Scellino austriaco .	84,300	84,300	—	84,300	84,23	—	84,180	84,300	84,300	84,12
Corona norvegese .	207,270	207,270	—	207,270	207 —	—	207,200	207,270	207,270	206,70
Corona svedese .	198,390	198,390	—	198,390	197,28	—	198,200	198,390	198,390	197,25
FIM	272,900	272,900	—	272,900	272,75	—	272,950	272,900	272,900	—
Escudo portoghese	13,300	13,300	—	13,300	12,93	—	13 —	13,300	13,300	12,92
Peseta spagnola	10,439	10,439	—	10,439	10,39	—	10,431	10,439	10,439	10,38

Media dei titoli del 29 giugno 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	45,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	102 —
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,300
» 6 % » » 1970-85 .	94 —
» 6 % » » 1971-86 .	84,800
» 6 % » » 1972-87 .	81,600
» 9 % » » 1975-90 .	78,800
» 9 % » » 1976-91 . .	78,200
» 10 % » » 1977-92 .	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	79,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,150
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —
» » » » 1-10-1981/83 .	100,250
» » » » 1-11-1981/83 .	100,700
» » » » 1-12-1981/83 .	100,600
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,900
» » » » 1- 4-1981/84 . .	100 —
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,650
» » » » 1- 3-1982/84 . .	99,850
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,350
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,350
» » » » 1-10-1982/84 .	99,300
» » » » 1-11-1982/84 .	99,400
» » » » 1-12-1982/84 .	99,200
» » » » 1- 1-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,800
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,700
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,250
» » » » 1-10-1982/86 .	99,400
» » » » 1-11-1982/86 .	99,300
» » » » 1-12-1982/86 .	99,600
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,050
» » » 12 % 1-10-1983 .	98,625
» » » 12 % 1- 1-1984 .	97,900
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,350
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,400
» » » 12 % 1-10-1984 .	93,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1515 —
Marco germanico .	593,115
Franco francese	197,435
Fiorino olandese .	528,930
Franco belga .	29,668
Lira sterlina .	2309,125
Lira irlandese	1867,600
Corona danese . .	164,900
E.C.U.	1345,480
Dollaro canadese .	1229,750
Yen giapponese	6,316
Franco svizzero .	718,315
Scellino austriaco .	84,240
Corona norvegese .	207,235
Corona svedese .	198,295
FIM	272,925
Escudo portoghese	13,150
Peseta spagnola	10,435

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1983

Con decreti ministeriali 11 giugno 1983 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1983, sono determinate, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459 e dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché ai sensi degli articoli 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 e 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, nelle seguenti misure specificate per ciascuna provincia:

PROVINCIA	Operai a tempo determinato	Operai a tempo indeterminato			
		Comuni	Qualificati	Specializzati	Specializzati super
	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)	(lire)
Agrigento	38.553	33.255	35.030	36.451	36.688
Alessandria	39.819	35.559	37.471	39.008	39.233
Ancona	38.639	34.126	35.922	37.365	37.667
Circoscrizione autonoma Valle d'Aosta	37.699	36.188	37.876	39.227	—
L'Aquila	39.223	33.039	34.655	35.948	—
Arezzo	39.093	36.226	38.118	39.718	—
Ascoli Piceno	38.309	32.880	34.575	35.930	36.156
Asti	38.314	33.900	35.628	37.010	37.241
Avellino	39.749	35.054	36.845	39.189	—
Bari	38.867	33.093	34.868	36.289	36.526
Belluno	38.475	33.754	35.512	36.959	37 676
Benevento	37.958	32.654	34.295	35.608	—
Bergamo	39.432	33.761	35.628	37.094	37.149
Bologna	39.375	36.512	38.532	40.129	40.974
Bolzano	38.175	34.527	36 006	37.354	—
Brescia	42.386	34.930	36.837	38.363	38.617
Brindisi	38.927	34.326	36.116	37.545	37.784
Cagliari	38.548	33.133	34.729	35.920	36.064
Caltanissetta	38.135	32.840	35.253	36.690	—
Campobasso	37.922	34.276	35.943	37.276	37.498
Caserta	38.819	32.128	34.434	35.228	35.457
Catania	38.397	33.437	35.113	36.454	36.748
Catanzaro	38.150	32.871	34.590	35.965	—
Chieti	38.519	34.397	36.206	37.653	37.894
Como	39.647	34.695	36.605	38.132	—
Cosenza	38 305	32.943	34.676	36.062	—
Cremona	40.588	—	36.100	38.389	39.139
Cuneo	37.953	31.938	33.559	34.856	—
Enna	38.882	33.387	35.078	36.431	36.657
Ferrara	39.205	34.697	36.693	38.217	38.381
Firenze	38.912	34.049	35.944	37.676	—
Foggia	39.366	33.844	35.692	37.171	37.417
Forlì	39.542	—	37.730	39.254	40.460
Frosinone	37.922	32.703	34.357	35.681	—
Genova	38.311	33.400	35.179	36.580	—
Gorizia	39.264	33.516	35.282	37.369	—
Grosseto	38.574	34.784	36.597	38.100	38.596
Imperia	39.260	34.272	36.142	37.638	—
Isernia	38.358	33.664	35.279	36.570	—
Latina	38.694	33.798	35.886	37.039	—
Lecce	39.469	33.988	36.135	37.668	—
Livorno	38.950	34.987	36.863	38.364	38 596
Lucca	38.133	33.212	35.018	36.464	—

PROVINCIA	Operai a tempo determinato (lire)	Operai a tempo indeterminato			
		Comuni (lire)	Qualificati (lire)	Specializzati (lire)	Specializzati super (lire)
Macerata	38.547	33.524	35.311	36.740	—
Mantova	38.953	33.641	35.453	37.728	37.969
Massa Carrara	37.960	33.093	34.810	36.183	—
Matera	38.628	32.474	34.096	35.518	36.206
Messina	38.538	32.900	34.645	36.041	36.273
Milano	39.238	34.095	35.925	37.395	37.544
Modena	39.442	—	36.421	37.935	39.190
Napoli	39.264	35.632	37.548	39.082	—
Novara	38.614	33.155	34.930	36.668	—
Nuoro	38.096	32.219	33.963	36.307	—
Padova	38.886	33.852	35.681	37.144	37.247
Palermo	38.910	33.974	35.816	37.291	—
Parma	39.684	—	35.569	37.644	37.772
Pavia .	39.115	33.816	35.635	37.090	37.333
Perugia	38.314	32.501	34.152	35.525	35.643
Pesaro	38.729	34.685	36.508	37.966	—
Pescara	38.790	34.457	36.268	37.716	37.958
Piacenza	39.739	34.007	35.844	37.869	38.298
Pisa	39.298	34.990	36.882	38.426	38.748
Pistoia	41.807	36.001	38.143	39.855	—
Pordenone	39.519	33.279	35.070	37.578	—
Potenza	38.303	34.955	36.794	38.272	38.529
Ragusa	38.445	32.378	34.087	35.455	35.683
Ravenna	40.060	32.350	34.700	37.300	—
Reggio Calabria	37.924	31.922	33.566	34.881	—
Reggio Emilia	40.217	35.185	37.499	38.656	38.913
Rieti	38.461	33.444	35.176	36.560	36.777
Roma .	38.842	33.654	35.844	37.293	37.431
Rovigo	38.717	34.134	35.959	37.419	37.663
Salerno	38.885	33.761	35.579	37.034	—
Sassari	39.261	32.373	33.634	35.532	35.773
Savona	37.922	32.084	33.721	35.031	—
Siena	38.842	35.277	37.214	38.765	39.023
Siracusa	38.121	32.462	34.152	35.504	—
Sondrio	38.435	32.482	34.123	35.436	35.655
La Spezia .	38.921	33.867	35.694	37.155	37.399
Taranto	38.920	33.727	35.535	36.983	37.224
Teramo	39.347	34.854	36.682	38.145	—
Terni	37.922	34.051	35.846	37.371	—
Torino	39.852	35.258	37.156	38.675	—
Trapani	38.385	33.545	35.236	36.589	—
Trento	38.922	33.899	35.715	37.167	37.410
Treviso	38.862	33.921	35.735	37.187	37.364
Trieste	38.740	33.507	35.353	36.845	—
Udine	39.534	33.248	35.099	37.544	—
Varese	39.388	33.464	35.183	36.581	—
Venezia	39.161	34.228	36.242	38.073	—
Vercelli	39.181	33.801	36.502	37.855	38.358
Verona	38.620	33.386	35.311	36.537	36.887
Vicenza	38.866	33.774	35.632	37.117	37.365
Viterbo	38.358	33.640	35.361	36.738	36.967
Oristano	38.242	32.485	34.009	35.361	—

(3808)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Tillicus », in Roma

Con decreto ministeriale 16 giugno 1983 l'avv. Vincenzo Sepe, nato ad Enna il 28 aprile 1941, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Tillicus », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 10 aprile 1981, in sostituzione del rag. Pasquale Forgione, dimissionario.

(3869)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Carona, Retorbido, Mezzana Rabattone, Duno e Solbiate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 19 aprile 1983, n. 27535: comune di Carona (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 gennaio 1981, n. 6 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 giugno 1981, n. 32);

deliberazione 26 aprile 1983, n. 27781: comune di Retorbido (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 maggio 1979, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 23 aprile 1980, n. 40 e 15 dicembre 1980, n. 48);

deliberazione 26 aprile 1983, n. 27782: comune di Mezzana Rabattone (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 ottobre 1981, n. 88 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 8 marzo 1982, n. 23);

deliberazione 26 aprile 1983, n. 27783: comune di Duno (Varese) (piano adottato, in revisione di quello urgente, con deliberazione consiliare 15 maggio 1982, n. 5 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 ottobre 1982, n. 17);

deliberazione 3 maggio 1983, n. 27972: comune di Solbiate (piano adottato con deliberazione consiliare 19 marzo 1982, n. 13 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 luglio 1982, n. 27).

(3872)

Approvazione del piano di zona del comune di Bergamo

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1983, n. 27079, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, del comune di Bergamo adottato con deliberazione consiliare 20 febbraio 1975, n. 4265, e successive varianti ed integrazioni. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3874)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cologno al Serio, Buguggiate, Germignaga, Aprica, Busto Garolfo, Limbiate, Castelnovetto, Chiari, Redavalle e Gerre de' Caprioli.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 26 aprile 1983, n. 27790: comune di Cologno al Serio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 luglio 1979, n. 60);

deliberazione 26 aprile 1983, n. 27791: comune di Buguggiate (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 settembre 1982, n. 74);

deliberazione 26 aprile 1983, n. 27792: comune di Germignaga (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 maggio 1982, n. 54);

deliberazione 26 aprile 1983, n. 27793: comune di Aprica (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 novembre 1981, n. 97);

deliberazione 3 maggio 1983, n. 27980: comune di Busto Garolfo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 4 maggio 1981, n. 24);

deliberazione 3 maggio 1983, n. 27981: comune di Limbiate (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1982, n. 281);

deliberazione 3 maggio 1983, n. 27982: comune di Castelnovetto (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 dicembre 1982, n. 48);

deliberazione 3 maggio 1983, n. 27983: comune di Chiari (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 luglio 1982, n. 65);

deliberazione 3 maggio 1983, n. 27984: comune di Redavalle (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 agosto 1982, n. 37);

deliberazione 3 maggio 1983, n. 27985: comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 luglio 1982, n. 46).

(3873)

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 maggio 1983, n. 357, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Sangemini » ed a modificare l'immagine grafica delle etichette stesse che contraddistinguono i contenitori di vetro della capacità di ml 920 e ml 460.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette corredate dai bollini di spalla e dai collarini.

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 maggio 1983, n. 358, la S.r.l. Tulli acque minerali, con sede in Spoleto (Perugia), è stata autorizzata a riportare sulle etichette che contraddistinguono i contenitori di vetro della capacità di ml 920 e ml 460 dell'acqua minerale naturale denominata « Fonte Tullia », i risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche eseguite rispettivamente il 31 gennaio e il 10 febbraio 1983 dal servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 10/A di Firenze.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 maggio 1983, n. 359, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, è stata autorizzata a riportare sulle etichette che contraddistinguono le confezioni in P.V.C. da ml 1500 e le confezioni di cartone politenato da ml 1000 e ml 500 dell'acqua minerale naturale denominata « Fabia », i risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche eseguite il 25 gennaio 1983 dall'istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichete relative alle confezioni sopra specificate.

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 giugno 1983, n. 375, la S.r.l. Motette, in Scheggia (Perugia), è stata autorizzata a riportare sulle etichette che contraddistinguono i contenitori di vetro della capacità di ml 920 e ml 460 dell'acqua minerale naturale denominata « Motette », i risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche eseguite il 5 marzo 1983 dall'istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette.

(3707-3854)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Tuscia, facoltà di agraria, località Riello, Viterbo, secondo il seguente calendario:

prima prova: 23 agosto 1983, ore 9;
seconda prova: 24 agosto 1983, ore 9.

(3951)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di agraria, istituto di coltivazioni arboree, via Valdisavoia, 5, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 settembre 1983, ore 9;
seconda prova: 14 settembre 1983, ore 9.

(3952)

Aumento del numero dei posti di concorsi a posti di tecnico esecutivo e di coadiutore presso l'Università della Calabria

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso i servizi generali del rettorato, dell'Università degli studi della Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1983, sono aumentati di una unità pari a tre posti complessivi.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università della Calabria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 26 aprile 1982, è elevato di tre unità pari a complessivi diciotto posti.

(3882)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 178 del 30 giugno 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Provincia autonoma di Trento - Assessorato alle attività sociale e sanitaria: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo per il comprensorio Valle di Fiemme-Cavalese.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831800)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.